



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

## Provvedimento del Direttore generale

OGGETTO: Recupero dell'importo non spettante dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo vigente, nei confronti della dipendente a tempo determinato matricola n. 16840 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

### IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e la gestione dell'albo online, nel testo vigente;

visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 18, adottata nella seduta del 12 marzo 2024, concernente il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, alla Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni;

visto il Decreto-legge n. 269, del 30 settembre 2003, convertito nella Legge n. 326, del 24 novembre 2003, nel testo vigente, e, in particolare, il comma 9 dell'articolo 44, il quale ha disposto l'obbligo per tutti i sostituti d'imposta tenuti al rilascio delle certificazioni uniche ai fini fiscali e contributivi di trasmettere mensilmente in via telematica, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 1, comma 121, il quale introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro;

vista la Legge 29 dicembre 2022, n.197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, nel testo vigente, e, in particolare, l'articolo 1, comma 281, il quale aumenta e proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

richiamata la circolare INPS n. 105, del 07 agosto 2012, concernente la modalità di gestione e compilazione delle denunce mensili di cui al sopra citato articolo 44, comma 9, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326;

richiamata, inoltre, la circolare INPS n. 7, del 24 gennaio 2023, concernente le istruzioni operative e contabili, a seguito della proroga e dell'aumento, per l'anno 2023, dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, in particolare, il punto 8 il quale dispone che eventuali competenze stipendiali erogate nei confronti di dipendenti cessati/sospesi devono essere attribuite al mese di cessazione o di sospensione, ai fini della denuncia contributiva mensile, e che, qualora a seguito di tali erogazioni il lavoratore non abbia più diritto all'esonero, per superamento della soglia prevista, ovvero ne abbia diritto in misura inferiore, si dovrà procedere con la restituzione della quota di contributi precedentemente non versata;

richiamati i messaggi INPS n. 1932/2023 e n. 2924/2023 concernenti ulteriori istruzioni operative e chiarimenti per l'applicazione del sopra citato esonero;

richiamata, altresì, la circolare INPS n. 11, del 16 gennaio 2024, che, per quanto attiene sia alla disciplina dei lavoratori cessati/sospesi nell'anno 2024 e nell'anno 2023 sia all'individuazione della base imponibile da considerare ai fini del beneficio, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 7/2023 e nei messaggi n. 1932/2023 e n. 2924/2023;

richiamati i propri precedenti provvedimenti n. 175, del 17 novembre 2022, n. 145, del 10 luglio 2023, e n. 185, del 09 ottobre 2023, concernenti il rapporto di lavoro a tempo determinato della dipendente matricola n. 16840, a decorrere dal 21 novembre 2022 e sino al 30 novembre 2023;

richiamata la delibera del Consiglio dell'Università n. 12, del 14 febbraio 2025, recante “*Applicazione dell'Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 e per la modificazione dell'Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010 e successivi accordi, sottoscritto in data 06 dicembre 2024. Autorizzazione alla spesa*”, a seguito della quale sono stati pagati, nel mese di marzo 2025, gli arretrati stipendiali al personale tecnico amministrativo delle categorie in servizio negli anni 2022, 2023 e 2024;

atteso che, per quanto sopra esposto, nel corso del mese di marzo 2025, si è provveduto al pagamento degli arretrati spettanti alla dipendente matricola n. 16840, cessata in data 30 novembre 2023, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, per un importo lordo percipiente pari ad euro 2.944,23 (duemilanovecentoquarantaquattro/23);

tenuto conto che, per quanto previsto dalle Circolari INPS sopra riportate, le competenze stipendiali di cui sopra devono essere attribuite, ai fini della denuncia contributiva mensile, al sopra citato mese di cessazione del rapporto di lavoro della dipendente matricola n. 16840;

dato atto, altresì, che la dipendente matricola n. 16840 aveva fruito nel mese di novembre 2023 di un esonero contributivo pari ad euro 154,20 (centocinquantaquattro/20);

considerato, inoltre, che, sommando gli imponibili previdenziali relativi alle competenze stipendiali del mese di novembre 2023 con quelli relativi agli arretrati stipendiali pagati nel mese di marzo 2025, la dipendente cessata, matricola n. 16840, supera la soglia di euro 2.692,00 prevista dalla legge sopra citata ai fini dell'applicazione dell'esonero e, di conseguenza, non ne ha più diritto;

ritenuto necessario, quindi, procedere al recupero della quota di esonero non spettante pari ad euro 154,20 (centocinquantaquattro/20) nei confronti della dipendente cessata matricola n. 16840;

tenuto conto che i competenti uffici della Direzione generale di Ateneo hanno quantificato in complessivi euro 118,73 (centodiciotto/73) l'importo da richiedere, a titolo di rimborso, alla dipendente cessata matricola n. 16840, corrispondente al recupero dell'esonero contributivo non spettante, come sopra dettagliato, al netto del conseguente ricalcolo e conguaglio dell'IRPEF dovuta;

preso atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;

#### DECIDE

1. Di procedere, alla luce di quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, al recupero nei confronti della dipendente cessata matricola n. 16840, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della Legge n. 197/2022, non spettante, pari ad euro 154,20 (centocinquantaquattro/20), relativo al mese di novembre 2023.
2. Di richiedere, alla luce di quanto stabilito al precedente punto 1, alla dipendente cessata matricola n. 16840, la restituzione dell'importo pari ad euro 118,73 (centodiciotto/73), corrispondente al recupero dell'esonero contributivo non spettante, al netto del ricalcolo e del conguaglio dell'IRPEF dovuta.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile.
4. Di comunicare quanto stabilito dal presente provvedimento alla dipendente cessata interessata.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio dell'Università nel corso della prima seduta utile.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo online di Ateneo, per un totale di 15 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucia Ravagli Ceroni  
(sottoscritto digitalmente)